



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827  
Codice Fiscale 8001200082

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento " Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020";
- Vista* la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
- Visto* l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante " *norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione*";
- Visto* il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;
- Visto* il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua

versione originale e corretta;

- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;
- Vista la nota prot. 0022151 del 07.12.2017 del Dipartimento Programmazione, con la quale è stata condivisa l'opportunità di procedere a scaglioni e fino all'esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per gli avvisi per i quali è prevista la procedura di valutazione a sportello, opportunità quest'ultima prospettata dal Dipartimento Attività Produttive con nota prot. n. 66892 del 28.11.2017;
- Viste le note del Dirigente Generale pro tempore prot. n. 763 del 09.01.2018 e n. 3982 del 24.01.2018, che modifica ed integra la precedente, con le quali viene disposto di procedere a scaglioni nell'istruttoria delle istanze al fine di snellire la procedura di valutazione da parte della Commissione;
- Vista la nota prot. n. 16947 del 30.03.2018 con la quale il Dirigente Generale, nel condividere la necessità di snellire le procedure per l'attuazione della spesa, dispone di procedere ad effettuare la verifica delle istanze a blocchi e trasmetterle successivamente in Commissione, nonché di adottare i decreti con i quali sono approvati gli elenchi provvisori parziali delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni;
- Visto il D.D.G. n. 593/3S del 18.04.2018 con il quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 91 istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione ed è stato altresì previsto che le imprese non ricomprese nel predetto elenco parziale perché non ammissibili avrebbero ricevuto apposita comunicazione con le dovute motivazioni;
- Visto il D.D.G. n. 823/3S del 29.05.2018 con il quale si è reso necessario modificare l'elenco parziale delle prime istanze ammesse su 130 per la valutazione della Commissione;
- Vista la nota n. 28460 del 22.5.2018 con la quale è stato comunicato, allo studio legale Fazzino & associati di Siracusa, che l'istanza presentata, con numero di progetto 096910101185, non può essere ammessa a contributo perché non è stata allegata l'attestazione di capacità economico-finanziaria rilasciata da un Istituto di credito, così come previsto al punto 2.2, comma 1, lett. c) dell'avviso e come dalla modulistica allegata allo stesso ed è stato, altresì, comunicato che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, recepita dall'art. 11 bis della L.R. 10/1991 si sarebbero potute presentare, entro 10 giorni dal ricevimento, osservazioni;
- Vista la lettera del 30.5.2018, pervenuta con pec del 31.5.2018, con la quale l'Avv. Salvatore Fazzino, legale rappresentante dell'impresa, trasmette una attestazione bancaria, datata 14.9.2017, rilasciata da Fideuram – Intesa Sanpaolo private banking, firmata digitalmente dall'Avvocato Fazzino in data 28.9.2017 alle ore 15:02:23 che, a suo dire, doveva essere contenuta nel cd inviato e, per tale motivo, chiede un accesso agli atti;
- Visto Il verbale di accesso agli atti prot. 32092 dell'11.6.2018 dal quale si rileva l'avvenuta presa d'atto, da parte dell'Avv. Fazzino, della mancanza, nel cd a suo tempo inviato, dell'attestazione bancaria;
- Rilevato che, in sede di accesso agli atti, l'avvocato Fazzino esibisce però una attestazione bancaria datata 18.9.2017 e non 14.9.2017, nulla riferendo sul fatto di essere in possesso di 2 attestazioni bancarie (v. infra);
- Vista la lettera del 15.6.2018, pervenuta con pec del 18.6.2018, con la quale l'Avv. Fazzino, tra l'altro, continua a far riferimento ad una attestazione bancaria rilasciata in data 18.9.2017;
- Vista la nota n. 34045 del 21.6.2018 con la quale è stato richiesto, all'Avv. Fazzino, il motivo per cui, nella lettera del 15.6.2018, avesse indicato, come data di rilascio dell'attestazione bancaria quella del 18.9.2017 e non quella del 14.9.2017;

- Vista la pec del 28.6.2018 con la quale, l'Avv. Fazzino, fa presente di essere in possesso di due attestazioni bancarie, di cui una, quella del 14.9.2017, fa riferimento “alla sola misura 3.5.1.1”, mentre, quella del 18.9.2017 (che non trasmette), è stata integrata con l'aggiunta della “misura 3.5.1.2”, precisando che la differenza tra i due certificati “è solo l'oggetto della misura”;
- Vista la nota n. 36989 del 5.7.2018 con la quale viene richiesto l'invio della copia dell'attestazione bancaria rilasciata in data 18.9.2017 e di chiarire perchè la ditta, con la lettera del 30.5.2018, ha inviato l'attestazione bancaria (firmata digitalmente) rilasciata il 14.9.2017 e non quella del 18.9.2017 e perchè, in sede di verbale di accesso agli atti, non è stata rappresentata l'esistenza delle due attestazioni bancarie;
- Vista La pec del 9.7.2018 con la quale, l'Avvocato Fazzino, trasmette la copia dell'attestazione bancaria del 18.9.2017, ribadisce che la sola differenza tra le due attestazioni è che la seconda contiene anche l'indicazione della misura 3.5.1.2 e fa presente che in sede di accesso agli atti non ha fatto riferimento alle 2 attestazioni per “una dimenticanza, che per altro non ha alcuna valenza dal punto di vista amministrativo in quanto entrambe riportano che lo studio ha la capacità finanziaria per sostenere il progetto”, nulla riferendo sul fatto che in data 28.9.2017 ha firmato digitalmente l'attestazione del 14.9.2017 (che a suo dire sarebbe non completa perchè contiene la sola indicazione della misura 3.5.1.1 e che quindi, non sarebbe dovuta essere allegata al CD) e non quella datata 18.9.2017, di cui, al 28.9.2017, era già in possesso;
- Rilevato che, in realtà, fra le due attestazione bancarie vi sono anche altre differenze: in quella del 14.9.2017, il sottoscrittore, il Sig. Di Marco Luca Cinturio, dice di essere il legale rappresentante dell'agenzia di Milano, Corso di Porta Romana, 16, mentre il luogo di rilascio è Napoli e il timbro è quello di Fideuram spa, Piazza Dei Martiri, 58 Napoli; in quella del 18.9.2017 il sottoscrittore, sempre il Sig. Di Marco Luca Cinturio, dice di essere il direttore della filiale di Napoli, Piazza dei Martiri, 58, il luogo di rilascio è Napoli e il timbro è quello di Fideuram spa, Piazza Dei Martiri, 58 Napoli e che, inoltre, dall'esame dell'istanza presentata in data 29.9.2017 e firmata digitalmente nella stessa data, a pag. 14, lo studio legale Fazzino & associati annota di presentare una lettera di attestazione bancaria fornita dalla filiale di Siracusa di banca Fideuram spa – Intesa Sanpaolo private banking, e non dalla filiale di Napoli;
- Ritenuto di non dover accogliere le osservazioni presentate dalla ditta in quanto reputate contraddittorie ed illogiche: all'istanza non è stata allegata l'attestazione bancaria; lo studio legale risulta in possesso di 2 attestazioni bancarie, una datata 14.9.2017 e l'altra datata 18.9.2017; nel cd, come fatto presente dalla Ditta nella lettera del 30.5.2018, si sarebbe dovuta trovare quella del 14.9.2017, firmata digitalmente il 28.9.2017, che, su ammissione della stessa Ditta, sarebbe stata non completa e quindi da non inserire; dell'attestazione bancaria del 18.9.2017 questa amministrazione ne è venuta a conoscenza solo in sede di istruttoria della documentazione a seguito dell'accesso agli atti e solo dopo apposita richiesta; attestazione bancaria del 18.9.2017 che, risultando quella completa, sempre su ammissione della Ditta, sarebbe dovuta essere stata firmata digitalmente ed allegata al CD alla data del 28.9.2017, essendo datata 18.9.2017 ed essendo già in possesso della Ditta; che le differenze fra le 2 attestazioni, come sostiene la ditta in sede di replica, non sono solamente le indicazioni delle numerazioni relative alle misure.  
In più, dall'esame dell'istanza, presentata in data 29.9.2017 e firmata digitalmente nella stessa data, a pag. 14, lo studio legale annota di presentare una lettera di attestazione bancaria fornita dalla filiale di Siracusa di banca Fideuram spa – Intesa Sanpaolo private banking, e non da quella fornita dalla filiale di Napoli di cui, a quella data, era già in possesso,

## *DECRETA*

### Art. 1

Per quanto sopra esposto, l'istanza presentata dallo studio legale Fazzino & associati di Siracusa, con numero di progetto 096910101185, non può essere ammessa a contributo perchè non è stata allegata l'attestazione di capacità economico-finanziaria rilasciata da un Istituto di credito, così come previsto al punto 2.2, comma 1, lett. c) dell'avviso e come dalla modulistica allegata allo stesso avviso e le osservazioni presentate non vengono accolte.

### Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia, sui siti istituzionali e sulla G.U.R.S..

### Art. 3

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al T.A.R. e 120 giorni al Presidente della Regione dalla data di notifica.

Palermo, 01.08.2018

Il Dirigente Generale  
firmato Greco